



Città di Trani

Oggetto: zona a traffico limitato di piazza Sacra Regia Udienza, integrazione dell'Ord. n°415/17

AREA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

L'Amministrazione Comunale si impegna ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita, a promuovere una nuova concezione della fruizione della città, di ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico attraverso la limitazione della circolazione di autoveicoli privati, garantendone la libera circolazione, ma tutelando contestualmente, la mobilità delle utenze deboli: bambini, anziani, pedoni e ciclisti; in questo contesto di iniziative si colloca l'istituzione di aree pedonali o di zone a traffico limitato;

l'art. 3, comma 1, (punto n. 2) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce area pedonale "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.";

l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un'"area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

nelle Z.T.L. le limitazioni imponibili possono essere riferite a ore e giorni prestabiliti, nonché a particolari categorie di utenti e/o veicoli;

CONSIDERATO che:

la Giunta Comunale, nel corso dell'anno 2016, con propri atti deliberativi ha inteso istituire zone a traffico limitato, in particolare nell'ambito dell'area portuale e strade a corona;

DATO ATTO che:

- *è obiettivo strategico dell'Amministrazione qualificare ulteriormente il Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio;*
- *nel contesto della già esistente "Z.T.L." si è verificato un aumento del flusso di cittadini nel Centro Storico nelle ore diurne, pomeridiane e serali che hanno eletto tale zona a centro di aggregazione sociale e di passeggio, nonché è sempre più frequentemente oggetto di visite turistiche;*
- *la Z.T.L. nel Centro Storico della città può suscitare ulteriori benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e migliore fruibilità dell'area portuale e strade a corona su cui insistono numerosi pubblici esercizi;*
- *Le aree in questione rappresentano, come già sopra accennato, i principali punti di interesse del percorso di visita della Città, in particolare della maestosa Cattedrale, la cui salvaguardia del patrimonio artistico culturale, rappresenta un obbiettivo dell'Amministrazione Comunale, ragione per la quale è stato ritenuto opportuno inibire la circolazione e la sosta nel centro storico, mediante l'istituzione della Zona a Traffico Limitato, con varchi elettronici di controllo degli accessi, previsti dal D.P.R., n. 250/1999, e dispositivi mobili retrattili (dissuasori);*

RITENUTO necessario istituire la ZTL, tutti i giorni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle sotto elencate vie:

- ✓ piazza Sacra Regia Udienza
- ✓ via Porta Vassalla
- ✓ via Dogali
- ✓ piazza Dogali
- ✓ via San Nicola

VALUTATO che:

- al fine di consentire il regolare approvvigionamento delle attività commerciali ubicate nella zona dell'area portuale e nelle strada a corona, si rende necessario istituire nelle aree libere poste nelle immediate vicinanze delle z.t.l., appositi spazi di sosta riservati ai veicoli per carico e scarico delle merci in quanto le attività commerciali ivi presenti non dispongono di spazi riservati al carico e scarico merci;
- si rende necessario consentire, durante la vigenza della z.t.l., la circolazione e sosta dei veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili nella zona t.l.;

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 234 del 11 dicembre 2017.

VISTI:

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale del 1° giugno 2017 Prot. N.19154;

la precedente ordinanza istitutiva della z.t.l. in piazza Sacra Regia udienza n° 415 del 1271272017

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti, con decorrenza dalla apposizione della segnaletica orizzontale e verticale prevista e sino a nuove disposizioni:

- a) di istituire la ZTL, tutti i giorni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle sotto elencate vie:
 - piazza Sacra Regia Udienza
 - via Porta Vassalla
 - via Dogali
 - piazza Dogali
 - via San Nicola
- b) di confermare che il controllo degli accessi ai varco della sopra citata Z.T.L. avvenga attraverso un complessivo sistema che prevede:
 - ✓ **n. 1 varco elettronico di accesso alla ZTL all'intersezione di piazza Trieste con piazza Sacra Regia Udienza;**

L'accesso e la sosta saranno consentiti, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, ai soli veicoli autorizzati. Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito pass di transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del pass sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia.

Ogni pass/contrassegno verrà inserito in una apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Locale.

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l'autorizzazione i seguenti veicoli fino a 35 q.li:

1. Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
2. Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
3. Veicoli di servizio del Comune di Trani, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano, nettezza urbana (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);

4. Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);
5. Carri funebri;
6. Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione), con obbligo di comunicazione entro le 24 ore successive i dati del veicolo al Comando di Polizia Locale al numero telefonico 0883588000 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo accessiztl@comune.trani.bt.it allegando fotocopia del contrassegno.

Casistica accessi

1 - Residenti

Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo a n. 1 contrassegno sul quale potranno essere riportati fino a 2 veicoli (la sosta è consentita ad un solo veicolo per volta) ed alle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito dell'area di piazza Sacra Regia Udienza -via Porta Vassalla - via Dogali - piazza Dogali -via San Nicola e il possesso della patente di guida;
- b) Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare, a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in locazione con facoltà d'acquisto (leasing), in conformità agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare;
- c) Il veicolo potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li e con numero di posti non superiore a nove, compreso quello del conducente. I residenti, inoltre, avranno titolo ad un numero di pass per ciclomotori e motocicli, pari al numero dei restanti componenti il nucleo dello stesso;
- d) Il veicolo potrà accedere ed uscire, dal varco di piazza Trieste – Sacra Regia Udienza
- e) il veicolo potrà sostare nella ZTL per un massimo di 15 minuti, il periodo sarà verificato tramite la telecamera di accesso

2- Domiciliati

I proprietari di immobili ubicati nella ZTL presso i quali sono domiciliati e non residenti e coloro i quali sono domiciliati presso un'abitazione sita nella ZTL, in possesso di contratto d'affitto o similari, hanno titolo a n. 1 contrassegno, sul quale potranno essere riportati fino a due veicoli e soggiacciono alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

3- Autorimesse e garage

Chi ha la responsabilità, a qualunque titolo, di aree private adibite a parcheggio all'interno della ZTL, (autorimesse, garage, box privati e aree cortili), potrà avere un numero di pass di solo transito, per l'accesso e uscita più breve nella ZTL, pari agli automezzi ricoverabili in esse. Il Comando di Polizia Locale verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza presentata.

4 – Assistenza

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, anche ai sensi delle Legge 104/92, allorché detta assistenza preveda l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro.

5 – Autocarri e mezzi d'opera

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e /o impiantistici, all'interno della ZTL, potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia del veicolo. Il pass avrà validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

6 - Clienti delle strutture ricettive insistenti nella Z.T.L.

E' consentito l'accesso alla z.t.l. dei veicoli dei clienti, con prenotazione, delle strutture ricettive; la sosta non dovrà essere superiore a 15 minuti per le operazioni di carico e scarico bagagli con esposizione di contrassegno identificativo struttura ricettiva. E' fatto obbligo al titolare della struttura ricettiva di comunicare entro le 24 ore successive i dati del veicolo al Comando di Polizia Locale al numero telefonico 0883588000 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo accessiztl@comune.trani.bt.it;

7 – Operazioni di carico e scarico

E' consentito l'ingresso dei fornitori per le operazioni di carico e scarico dalle ore 08.00 alle 11.00 di tutti i giorni con accesso esclusivo da piazza Trieste – sacra Regia Udienza previa comunicazione al numero telefonico 0883588000 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo accessiztl@comune.trani.bt.it;

il veicolo potrà sostare nella ZTL per un massimo di 15 minuti, il periodo sarà verificato tramite la telecamera di accesso

6 – Deroghe speciali

Per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di documentata istanza, potrà concedersi, apposito pass provvisorio di transito e/o sosta.

Eventuali casistiche residuali, non elencate, verranno valutate dopo l'esame di una preventiva istanza.

Eventuali accessi non preventivamente autorizzati per situazioni di inderogabile e comprovata emergenza, la cui sosta dovrà essere limitata alle sole operazioni di carico e scarico o, qualora tali emergenze richiedano l'utilizzo di strumenti e/o attrezzature costituenti equipaggiamento del veicolo stesso, dovranno essere obbligatoriamente seguiti da presentazione di apposita documentazione e giustificazione, entro 24 ore dal transito nella ZTL, al Comando di Polizia Locale, al numero telefonico 0883588000 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo accessiztl@comune.trani.bt.it, finalizzata ad interrompere il procedimento sanzionatorio.

Modalità per il rilascio del contrassegno

Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di P.L., che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci.

Il ritiro del permesso è da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici del Comando di P.L. .

Il contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo visibile e controllabile dagli organi di Polizia;

L'uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro.

I contrassegni costituiscono titolo per l'accesso e la circolazione esclusivamente nella ZTL denominata "Area Sacra Regia Udienza"

E' vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito a norma dell'art. 482 del c.p.. 1.

Descrizione e regole di carattere generale

Validità dei contrassegni

La validità dei contrassegni, legata al permanere dei requisiti necessari per ottenerli, osserva le seguenti scadenze con possibilità di rinnovo:

Tipo "Residente o domiciliato": validità anni 5

Tipo "Temporaneo" :validità giornaliera – settimanale – mensile

Restituzione dei contrassegni

I contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., alla data di scadenza, ad eccezione di quelli temporanei e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

Sostituzione dei contrassegni

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:

- 1. Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);*
- 2. Cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova ragione sociale);*
- 3. Deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno);*
- 4. Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S. e chiedere il rilascio di duplicato).*

La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le modalità indicate per il rilascio del contrassegno.

Disposizioni finali

In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS. In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L.

L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS.

Le comunicazioni da inoltrare presso il Comando di P.L. potranno effettuarsi ai seguenti numeri:

tel. 0883 588000

oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: accessiztl@comune.trani.bt.it

L'introduzione di una scadenza dei permessi ZTL, implica necessariamente la decadenza di tutti i permessi già rilasciati, per evitare un trattamento diseguale tra i titolari dei permessi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime e quelli che lo otterranno successivamente.

Tutti i permessi dovranno essere richiesti entro dal 20 febbraio al 22 marzo 2019;

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto che disciplina la circolazione veicolare limitatamente alle aree indicate.

DISPONE

In caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada nonché il blocco del veicolo.

Che il Comando di Polizia Locale nonché tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), trasmessa – per opportuna e doverosa conoscenza - alla Prefettura – U.T.G. di Barletta – Andria - Trani, al Dipartimento del Servizio di Pronto Soccorso territorialmente competente nonché inviata agli organi di stampa, alle radio locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il responsabile del procedimento è l' Istruttore Direttivo di P.M. Domenico Miccoli.

Trani 12 dicembre 2017

*L'Istruttore Direttivo di P.M.
Cap. Domenico Miccoli*

IL DIRIGENTE della P.L.
T.Col. Dott. Leonardo Cuocci Martorano